

Bonus energia per le ONLUS con attività commerciale: la parola all'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad Interpello 14 dicembre 2022, n. 586, torna sul tema del bonus energia dopo la Circolare n. 36/2022.

Una ONLUS si chiede se possa beneficiare del bonus energia in quanto svolge attività commerciale (*tali sono le attività connesse a quelle istituzionali*) ma in qualità di ONLUS beneficia della relativa decommercializzazione. Trasmette in ogni caso la dichiarazione dei redditi con riferimento ai redditi da fabbricati e redditi diversi per cui, in ogni caso, genera un reddito imponibile ai fini IRES.

L'Agenzia conferma quanto già affermato con la menzionata Circolare n. 36/2022: possono beneficiare delle misure agevolative anche le ONLUS ma il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale esercitata, ancorché decommercializzata.

Si ricorda che per poter quantificare l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nello svolgimento di attività commerciale è necessario, in assenza di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio dell'attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano *“una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati)”*.

Arsea Comunica n. 167 del 16/12/2022

Lo staff di Arsea